



Comune di Rimini

Direzione Generale
U.O. Organizzazione e Gestione del personale

Piazza Cavour n. 27
47900 Rimini
tel. 0541-704951 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
e-mail alessandro.bellini@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Prot. n. 189004

Rimini, lì 26 novembre 2008

Ai dirigenti

Ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa

Alle Organizzazioni Sindacali

- FP – CGIL
- CISL – FPS
- UIL – FPL
- DICCAP – SULPM

Alla RSU

e p.c. Al Sindaco

Agli assessori

Loro Sedi

Oggetto: nuove norme in materia di responsabilità disciplinare.

Come è noto, in data 15 novembre 2009 è entrato in vigore il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

L'intervento normativo ha interessato quattro grandi aree: l'ottimizzazione della produttività e dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni; la disciplina della dirigenza pubblica; la contrattazione collettiva (nazionale e integrativa) e la disciplina della responsabilità e dei procedimenti disciplinari.

Rinviano a successive circolari per quanto attiene agli altri àmbiti di intervento, si dettano alcune disposizioni per la prima applicazione della nuova disciplina in materia di responsabilità disciplinare.

Una delle innovazioni più significative introdotte dal decreto legislativo citato nella materia disciplinare è costituita dalla disposizione contenuta nell'art. 55 bis, comma 1, attraverso la quale il Legislatore, nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della dirigenza pubblica e di un rafforzamento delle prerogative datoriali ad essa affidate, ha modificato il riparto di competenze in ordine allo svolgimento dei procedimenti disciplinari ed alla comminazione delle relative sanzioni.

E' noto che prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (quindi fino al 14 novembre u.s.) la competenza in ordine allo svolgimento del procedimento disciplinare ed all'irrogazione delle sanzioni era ripartita come segue:

- quando le sanzioni da applicare erano rimprovero verbale e richiamo scritto (censura) procedeva direttamente il dirigente della struttura presso cui il dipendente lavorava;
- quando, invece, la sanzione da applicare era di gravità superiore al richiamo scritto, il procedimento disciplinare veniva gestito, eventualmente su segnalazione del dirigente di assegnazione del dipendente, dall'Ufficio per il Procedimenti disciplinari (UPD) istituito presso l'U.O. Organizzazione e Gestione del personale.

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina i rapporti tra competenza del dirigente di



Comune di Rimini

Direzione Generale
U.O. Organizzazione e Gestione del personale

Piazza Cavour n. 27
47900 Rimini
tel. 0541-704951 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
e-mail alessandro.bellini@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

assegnazione e UPD vengono riscritti come segue:

- per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista quale sanzione massima la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, il procedimento disciplinare viene gestito dal dirigente della struttura presso cui il dipendente lavora;
- per le infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dal servizio e dallo stipendio per dieci giorni (quindi a partire dalla sospensione dal servizio e dallo stipendio per 11 giorni) la competenza alla gestione del procedimento disciplinare ed all'irrogazione della sanzione è dell'UPD;
- sempre all'UPD appartiene, infine, la competenza in ordine allo svolgimento dei procedimenti disciplinari che coinvolgono i dirigenti, ai sensi dell'art. 55 *bis*, comma 7 e dell'art. 55-*sexies*, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché in ordine all'applicazione delle sanzioni disciplinari introdotte dall'art. 6 dell'ipotesi di CCNL per l'area della dirigenza firmata il 19 novembre 2009 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

* * *

Sotto altro profilo occorre segnalare che una seconda novità – introdotta dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in discontinuità con il passato – riguarda le modalità attraverso cui assolvere all'obbligo di pubblicità del codice disciplinare.

L'art. art. 55 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 68, comma 1 D. Lgs. 150/2009 citato, al comma 2, stabilisce che "la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro".

Si ricorderà che in precedenza al codice disciplinare (attualmente contenuto nell'art. 3 del CCNL 11 aprile 2008) doveva essere data la massima pubblicità, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Si ricorderà parimenti che tale forma di pubblicità era espressamente prevista come tassativa e non poteva essere sostituita con altre, tanto che in caso di omissione di detta formalità le sanzioni disciplinari eventualmente applicate erano nulle.

Oggi con la norma citata il Legislatore ha espressamente stabilito l'equivalenza della pubblicazione del codice disciplinare sul sito internet alla sua affissione sul luogo di lavoro.

Al riguardo si ritiene opportuno segnalare che la pubblicazione sul sito web [affianca](#), producendo effetti equivalenti, ma non sostituisce l'affissione del codice disciplinare sul luogo di lavoro.

Ne consegue che, anche al fine di offrire una tutela sostanziale ai lavoratori che, per i compiti svolti, non hanno accesso alla rete internet aziendale, il codice disciplinare dovrà rimanere affisso presso le singole sedi di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. A tal fine si consiglia di disporre l'affissione all'ingresso dell'ufficio, ad esempio, nelle adiacenze del dispositivo di rilevazione delle presenze.

Con tale finalità si trasmette in allegato alla presente il nuovo codice disciplinare, per la relativa affissione nelle varie sedi di lavoro, in sostituzione del precedente.

Si segnala al riguardo che il decreto legislativo n. 150/2009 ha introdotto alcune nuove fattispecie di illecito disciplinare ed ha modificato il regime sanzionatorio di altre fattispecie già previste nel predetto codice disciplinare di cui all'art. 3 del CCNL 11 aprile 2008.



Comune di Rimini

Direzione Generale
U.O. Organizzazione e Gestione del personale

Piazza Cavour n. 27
47900 Rimini
tel. 0541-704951 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
e-mail alessandro.bellini@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Al fine di agevolare i dipendenti nell'individuazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni, nel testo del codice disciplinare, che viene trasmesso (quello di cui all'art. 3 del CCNL per il personale dipendente sottoscritto in data 11 aprile 2008) vengono segnalate con degli asterischi le disposizioni interessate dalle modifiche sopravvenute, per le quali occorre riferirsi alle nuove disposizioni del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, siccome introdotte dal D Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Necessariamente vengono, inoltre, allegate le disposizioni disciplinari introdotte ex novo dal D. Lgs. n. 150/2009, citato, che integrano e fanno parte a tutti gli effetti del codice disciplinare e devono, pertanto, rimanere affisse con esso.

* * *

Essendo mutata in modo sostanziale la severità dell'ordinamento nella repressione di talune condotte devianti – di cui non sempre i lavoratori mostrano di percepire appieno la gravità e la portata lesiva – appare quanto mai opportuna una capillare azione di sensibilizzazione dei dipendenti, diretta, da un lato, a recuperare auspicabili comportamenti virtuosi e, dall'altro lato, volta a scongiurare il verificarsi di situazioni suscettibili di condurre alla perdita del posto di lavoro.

Prego, infine, i dirigenti ed i responsabili di posizione organizzativa di comunicare formalmente a questa Unità Operativa (con lettera firmata e protocollata) l'avvenuto adempimento della sopra descritta formalità e di darne sempre atto sia nelle segnalazioni disciplinari inviate all'UPD e sia nelle contestazioni degli addebiti relative ai procedimenti disciplinari avviati e gestiti direttamente dai dirigenti ai sensi dell'art. 55 *bis*, commi 1 e 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Distinti saluti

Il dirigente
Dott. Alessandro Bellini

Allegati:

- 1) Codice disciplinare contenuto nell'art. 3 CCNL per il personale dipendente di Regioni e Autonomie locali sottoscritto in data 11 aprile 2008 (Quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);
- 2) Obblighi del dipendente contenuti nell'art. 23 del CCNL 6 luglio 1995, come modificato dall'art. 23 del CCNL 22 gennaio 2004;
- 3) Estratto D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- 4) Codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche allegato al CCNL 22 gennaio 2004.